

**Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MIBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lombardia, commissionati mediante singoli contratti.**

## **FAQ**

### QUESITO 1

Premesso che siamo intenzionati a partecipare al LOTTO 1 oppure 2 (in alternativa) essendo un'impresa di costruzioni in possesso di Attestazione SOA per le Cat. OG1 Class. VII e OG2 Class. IV, e che nel disciplinare di gara non è stata definita una Categoria Prevalente tra OG1, OG2 e OG11, chiediamo cortesemente Vs. benessere alla partecipazione della ns. società come Capogruppo di costituenda RTI così composta:

- A) Impresa Capogruppo in possesso di attestazione SOA per la Cat. OG1 classifica VII (€ 15.494.000,00) e per la Cat. OG2 classifica IV (€ 2.582.000,00);
- B) Impresa Mandante in possesso di attestazione SOA per la Cat. OG11 classifica almeno II (almeno € 516.000,00).

### RISCONTRO 1

Con riferimento a quanto richiesto si evidenzia quanto segue:

1. Per poter partecipare al **lotto 1 "lavori NO SOA"** il Disciplinare di gara prevede che:
  - a) **ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie OG1 – OG2 – OG11** nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara. Il raggruppamento complessivamente inteso (insieme dei componenti), dovrà aver eseguito detti lavori, per un importo non inferiore a 150.000 euro, in ciascuna categoria;
  - b) **il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti ed in caso di raggruppamento con due sole partecipanti la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili** (che, si ricorda, è pari ad € 150.000 per ciascuna categoria); complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo, nel Lotto LAVORI NO SOA (100%).

Nel caso di specie, nella formulazione di RTI proposta da codesto O.E., le qualifiche SOA OG1 e OG2 possedute dalla mandataria e la qualifica SOA OG11 posseduta dalla mandante, sono alternative ai requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. Inoltre, la mandataria e la mandante, con riferimento alla cat. OG11 la prima e con riferimento alle cat. OG1 ed OG2 la seconda, per le ragioni sopra richiamate, dovranno comunque dimostrare quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – punto - 3.1 - requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi - "Lavori NO SOA pagg. 11 e 12, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154

Per poter partecipare al **lotto 2 "lavori SOA I e II classifica"** è necessario che **tutti i componenti il raggruppamento** (costituito o costituendo) **siano qualificati in tutte e tre**

**le categorie OG1, OG2 e OG11** nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.2. “Lavori SOA I e II classifica”. Il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti ed **in caso di raggruppamento con due sole partecipanti, la mandataria nella misura superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad 516.000 euro/500.000 euro in caso di interventi concernenti beni culturali)** e complessivamente il raggruppamento sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

#### QUESITO 2

Con riferimento al lotto 1 di cui all'appalto in oggetto, siamo a chiedere se è consentita la partecipazione di RTI nel quale la mandataria è in possesso della qualificazione di importo non inferiore a € 150.000 in ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 e la mandante è in possesso della qualificazione di importo non inferiore a € 150.000 in ciascuna categoria OG1 e OG11.

#### RISCONTRO 2

Per il Lotto 1 così come per il Lotto 2 e 3, come previsto nel Disciplinare di gara, la partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese può essere solo di **tipo orizzontale** ed inoltre è previsto che:

1. ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie OG1 – OG2 – OG11 nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara. Il raggruppamento complessivamente inteso (insieme dei componenti), dovrà aver eseguito detti lavori, per un importo non inferiore a 150.000 euro, in ciascuna categoria.
2. **il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti ed in caso di raggruppamento con due sole partecipanti la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili** (che, si ricorda, è pari ad € 150.000 per ciascuna categoria); complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo, nel Lotto LAVORI NO SOA (100%).

#### QUESITO 3

In riferimento agli accordi quadro in oggetto siamo a chiedervi se era possibile partecipare per il lotto 3 in RTI TEMPORANEO DI TIPO VERTICALE con le seguenti cat. OG1 IV ed OG11 III.

Inoltre la garanzia provvisoria per il Lotto 3 deve essere presentata per l'importo di € 49.200,00 ridotto all'1% in quanto entrambe le ditte sono in possesso del certificato ISO 9001:2015 e quindi presentare polizza per € 24.600,00?

#### RISCONTRO 3

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”*, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante **“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”**.

Nel caso di specie, nella formulazione proposta da codesto operatore economico, si conferma che **non è possibile partecipare in RTI di tipo Verticale**.

Per quanto attiene la costituzione della garanzia provvisoria, si rimanda a quanto espressamente previsto dall'art 93 del D.Lgs. 50/2016 ed a quanto indicato nel a pagina 13, punto 5) art XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, del Disciplinare di Gara

#### QUESITO 4

Con la presente siamo a chiedere, in quanto in possesso di categoria OG1 II, se fosse possibile partecipare in maniera autonoma al lotto 2 – CIG: 7378626ACA della procedura di gara in scadenza al 23/03.

#### RISCONTRO 4

Per partecipare al lotto 2 "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) **è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nella classifica II.** Ciò stante, nel caso di specie, la carenza del requisito di qualificazione totale nelle categorie OG2 e OG11, non può essere sopperita mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento stante i divieti normativamente imposti, per la OG 2, dall'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, per l'OG11, in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016. Divieti entrambi richiamati nel Disciplinare al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO.

Quanto alla possibilità di concorrere in forma associata si rammenta che il Disciplinare (paragrafo X "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA) prescrive che *"sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi **solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti"**.*

#### QUESITO 5

In riferimento alla gara in oggetto siamo a porre i seguenti quesiti:

1. Confermate che l'importo complessivo per la richiesta della cauzione corrisponde ad €. 2.460.000,00.= (cioè l'importo complessivo di gara €. 9.840.000,00.= diviso n. 4 operatori economici)?
2. Confermate che se si intende eventualmente subappaltare alcune opere non è necessaria la terna in quanto l'importo che ogni operatore economico può aggiudicarsi non supera le soglie comunitarie?

#### RISCONTRO 5

1. Per quanto attiene la cauzione provvisoria da costituire, si rimanda a quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara all'articolo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 5) cauzione provvisoria, nella quale viene espressamente indicato l'importo della cauzione e le condizioni della stessa. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria pari al 2% dell'ammontare dell'Accordo Quadro, corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere.
2. **Non sussiste l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori** di cui all'art. 105, comma 6, D.LGS. 50/2016 non ricorrendone i presupposti in quanto, in tutti i lotti, le soglie massime affidabili ai singoli operatori sono inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. XIX. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI). Ciò stante il concorrente dovrà limitarsi,

fermo restando il necessario possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto compilando la Parte II Informazioni sull'operatore economico, lett. D del DGUE. Non sussistendo l'obbligo di indicare, in questa fase, il nominativo del subappaltatore non dovrà pertanto essere presentato alcun ulteriore DGUE. Con riferimento ai singoli interventi, laddove venisse dichiarata in gara la volontà di subappalto, troverà applicazione l'art. 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016 relativamente al deposito del contratto di subappalto e alle dichiarazioni e certificazioni idonee a comprovare il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti generali e speciali necessari.

#### QUESITO 6

Si chiede di confermare che in caso di subappalto non sia necessaria l'indicazione della terna.

#### RISCONTRO 6

Si veda riscontro a quesito 5 parte 2°.

#### QUESITO 7

Buongiorno, con la presente ed in riferimento alla Procedura di AQ indicata in oggetto, si richiede, visto che gli interventi non sono stimabili, se nell'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, devono essere indicati i costi della sicurezza interni aziendali e i costi della manodopera.

#### RISCONTRO 7

Nel far rinvio a quanto prescritto al paragrafo V. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara nonché all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che in sede di Offerta economica (cfr. paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto B1. del Disciplinare nonché il modello per la formulazione dell'offerta) **la manodopera e gli oneri interni aziendali non andranno indicati**, tenuto conto dell'impossibilità di prevedere a monte gli interventi che saranno in concreto affidati in virtù dell'AQ. Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera (in ogni caso già ricompresi negli importi massimi stimati per ciascun lotto) saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

#### QUESITO 8

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente chiede se è possibile partecipare al Lotto 4 in Associazione Temporanea di Imprese così composto:

- capogruppo così qualificato: cat. OG1 VII - OG11 III
- mandante così qualificato: cat. OG1 II - OG11 V

e pertanto, le quote di partecipazione sarebbero così definite:

la mandataria assumerebbe l'80% della categoria prevalente OG1 e la mandante il restante 20%, mentre nella categoria scorporabile OG11, la mandataria assumerebbe il 40% e la mandante il restante 60%.

Stante il divieto nel bando in oggetto di partecipare in ATI verticali e/o miste, si chiede se il raggruppamento come sopra specificato può comunque presentare offerta.

In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

#### RISCONTRO 8

Come previsto al par. IV OGGETTO DELL'APPALTO del Disciplinare di gara, in Regione Lombardia i lotti sono i seguenti:

Lotto	Ambito	Lavori	
		Range lavori affidabili	Categorie lavori

			<b>affidabili</b>
Lotto 1	Regione Lombardia	<b>lavori NO SOA</b> di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000	<b>OG2, OG11 e OG1</b>
Lotto 2	Regione Lombardia	<b>lavori SOA dalla I classifica alla II</b> ( <u>interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000</u> in caso di interventi concernenti beni culturali)	<b>OG2, OG11 e OG1</b>
Lotto 3	Regione Lombardia	<b>lavori SOA dalla III classifica alla IV</b> ( <u>interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000</u> )	<b>OG1 e OG11</b> <b>su immobili NON rientranti nel settore dei beni culturali</b>

Pertanto, il **Lotto 4** indicato da codesto O.E. non esiste.

Qualora il numero del lotto indicato fosse un refuso e codesto O.E. volesse fare riferimento al Lotto 3, si precisa che in conformità a quanto previsto al par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare di gara, per poter partecipare al lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV”. Il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Come previsto nel Disciplinare di gara, **la partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese può essere solo di tipo orizzontale.**

Nel caso di specie, nella formulazione di RTI proposta con due sole partecipanti **la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell’importo massimo degli interventi affidabili** (che, si ricorda, è pari ad € 2.000.000 per ciascuna categoria).

Ciò stante, nel caso di specie, le attestazioni SOA possedute sono sufficienti a qualificare il raggruppamento nel lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV”, tuttavia **le quote di partecipazione indicate relativamente alla CAT. OG11 non sono conformi alle prescrizioni normative sopra richiamate.** Nello specifico, per quanto concerne la cat. OG1, le quote di partecipazione indicate sono conformi, ovvero mandataria 80% e mandante 20%; per quanto concerne la cat. OG11 le quote indicate non sono conformi in quanto la quota di partecipazione indicata per la mandataria, paria al 40%, sarebbe inferiore al limite minimo previsto pari al 50%.

#### QUESITO 9

Vorremo avere chiarimenti in merito all’indicazione, di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei propri costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale da riportare (solitamente) nell’offerta economica. Tale indicazione risulta essere obbligatoria con l’entrata in vigore del Correttivo 56/2017, ma non troviamo richiesta nella documentazione di gara e tantomeno uno spazio predestinato nell’Allegato V-Offerta Economica. Siamo a chiedere se l’impresa partecipante deve fornire separata dichiarazione da allegare all’Offerta Economica,

oppure se tale dato non è richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, per non incorrere in esclusione al momento dell'apertura dell'offerta economica.

RISCONTRO 9

Si veda riscontro a quesito 7.